

Pneumatici invernali (catene da neve e pneumatici chiodati)

11° Forum Nazionale di Polizia Locale

PESCANTINA (VR)

Villa Quaranta Park Hotel – 30,31 ottobre 2014

Dott.ssa Patrizia Lazzari

Le origini

Art. 1, comma 1, Legge 120/2010:

“La lettera e) del comma 4 dell’art. 6 del Codice della Strada ... (omissis) ... è sostituita dalla seguente:

- Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.

Con Legge 120/2010 è stato aggiunto il termine «invernale» e la previsione di averli «a bordo»

Questo cambiamento terminologico conferma non solo un cambiamento tecnico–costruttivo avvenuto nel corso degli anni, ma soprattutto sancisce l’assoluta equiparazione tra i diversi mezzi antisdrucchiolevoli.

La Direttiva MIT 1580 del 16.01.2013

- Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (*freezing rain*) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Esclusioni

- Ciclomotori a due ruote



L1e

- Motocicli



L3e



L4e

L3e – se distanza interassiale fino a 46 cm

- Veicoli senza motore:
Veicoli a trazione animale, velocipedi
e rimorchi (roulotte)



Obbligati

- Ciclomotori a 3 ruote
- Ciclomotori a 4 ruote
- Tricicli a 3 ruote simmetriche
- Quadricicli
- Tutti gli altri veicoli a motore



IL DIRETTORE

Vista l'ordinanza PG153107 del 2013 che disciplina la circolazione stradale lungo le strade provinciali in periodo invernale;
tenuto conto della stagione invernale e della possibilità di precipitazioni nevose anche intense con conseguente rischio di dover circolare su piani viabili coperti da nevischio o ghiaccio;
considerata la grande affluenza di traffico lungo la SP71/1 "Cavone - primo tronco" generata dalla presenza della stazione sciistica del Corno alle Scale in determinati periodi dell'anno;
considerato altresì l'andamento planaltimetrico della strada che, a partire dal km 9+660 (Madonna dell'Acero), è costituita da curve e tornanti con un'elevata pendenza longitudinale;
considerato infine necessario evitare i fenomeni di sbandate dei veicoli o di soste improvvisate per montare gli idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene da neve) con conseguente blocco della circolazione, al fine di garantire una circolazione fluida anche nei periodi di maggior affluenza,
visto l'art. 6, comma 4, lett. e) del Nuovo Codice della Strada e l'art. 122, comma 8, del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n. 495 e l'art. 1, comma 1, lettera e), della Legge n. 120 del 28 luglio 2010;
richiamato l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

DISPONE

Lungo la S.P. N. 71/1 "Cavone - primo tronco" dal km 9+660 a fine competenza l'istituzione di obbligo di mezzi antisdrucchiolevoli (catene da neve) montati, per qualsiasi tipo di veicolo e indipendentemente dal fatto che abbia in uso pneumatici invernali, in condizioni meteo climatiche tali da non consentire il transito in sicurezza dei veicoli

dalle ore 7.00 di sabato 30 novembre 2013 fino al 15 aprile 2014 salvo revoca.

Le Forze dell'Ordine potranno valutare l'esecutività del disposto a seconda delle condizioni meteo climatiche del momento.

La presente ordinanza integra l'ordinanza PG153107 del 2013.

**IL DIRETTORE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**
(Ing. Davide Parmeggiani)
documento firmato digitalmente

Il periodo

- Viene disposto che il periodo interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile
- Gli enti proprietari delle strade possono dottare provvedimenti con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari, quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte
- I Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all'interno dei centri abitati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992


I segnali

- Per rendere noto l'obbligo occorre impiegare segnali stradali compositi, del tipo di quelli riportati in allegato alla Direttiva



Quali pneumatici

- La Direttiva impone che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.



L'omologazione



- La “marcatura” identifica che il pneumatico è stato omologato in Italia (**3**), a prescindere dal suo luogo di produzione
- La mancanza del riferimento del Paese o del codice a sei o sette cifre che segue al di fuori del cerchio o rettangolo sta a significare che il pneumatico non possiede l'omologazione europea
- L'omologazione rilasciata da uno dei Paesi firmatari degli accordi di Ginevra 1958 vale automaticamente in tutti gli altri (reciprocità)


Numeri identificativi dei Paesi

1 – Germania	Lussemburgo	27 – Slovacchia	46 – Ucraina
2 – Francia	14 – Svizzera	28 – Bielorussia	47 – Sud Africa
3 – Italia	16 – Norvegia	29 – Estonia	48 – Nuova Zelanda
4 – Olanda	17 – Finlandia	31 – Bosnia-Erzegovina	49 – Cipro
5 – Svezia	18 – Danimarca	32 – Lettonia	50 – Malta
6 – Belgio	19 – Romania	34 – Bulgaria	51 – Rep. di Corea
7 – Ungheria	20 – Polonia	36 – Lituania	52 – Malaysia
8 – Rep. Ceca	21 – Portogallo	37 – Turchia	53 – Tailandia
9 – Spagna	22 – Russia	39 – Azerbaijan	
10 – Serbia	23 – Grecia	40 – Macedonia	
11 – Regno Unito	24 – Irlanda	43 – Giappone	
12 – Austria	25 – Croazia	45 – Australia	
13 –	26 – Slovenia		

L'evoluzione dell'omologazione




- A partire da febbraio 2004 per pneumatici montati su veicoli di nuova omologazione, e da febbraio 2005 per quelli montati su veicoli di prima immatricolazione, l'omologazione viene integrata da quella relativa alle emissioni sonore, contraddistinta da una "e" (minuscola) seguita dal numero di omologazione che termina con una "s"
- Da ottobre 2009 la norma riguardante le emissioni sonore si applica progressivamente anche al ricambio
- Sul pneumatico possono essere presenti le due marcature



L'omologazione in futuro




- Da qualche anno l'UE ha introdotto nuovi limiti e nuovi parametri definiti dal regolamento R117 (3 versioni .00 - .01 - .02). È stata così definita una «marcatura nuova» che rispetta le nuove regole:



Sound: S1 per i limiti attuali, S2 per i limiti in vigore da 11/2012
Wet Grip: W per i limiti attuali e futuri (esclusi temporaneamente i van -C2- ed i truck -C3-)
Roll. Resist.: R1 per i limiti in vigore da 11/2012, R2 per i limiti in vigore da 11/2016

by Dott. P.Lazzari - Pescantina 2014

Etichetta di acquisto



Cosa

Informazioni al consumatore su:

- resistenza al rotolamento
- aderenza sul bagnato
- rumorosità esterna

Implementazione

Dal 01.11.2012 per tutti i pneumatici prodotti dal 01.07.2012 (DOT: 2712)

Pneumatico invernale: come nasce

- All'inizio, il centro di ricerca Michelin decise di studiare nel suo habitat naturale un particolare felino, il "leopardo delle nevi", sapendo che questo "gattone" ha la capacità di correre ed arrestarsi in spazi ridotti anche su superfici sdrucchiolevoli come neve e ghiaccio grazie alla configurazione palmare delle sue zampe, che sono piene di piccole pieghe o creste che hanno una funzione aggrappante sul suolo



L'effetto artiglio



- Sulla scorta di tale osservazione, gli pneumatici invernali sono stati realizzati con una composizione di mescola più ricca di silice, che rende la gomma più morbida (appunto “termica”), consentendole di raggiungere più velocemente la temperatura di esercizio e mantenere una elevata elasticità dei tasselli, e con la presenza di un elevato numero di lamelle e canali sui tasselli del battistrada che, riempiendosi di neve e drenando elevate quantità di acqua, consentono alla gomma di aggrapparsi al fondo stradale, proprio come l’artiglio del leopardo delle nevi, tanto che si parla di “effetto artiglio”.

Come si riconosce



- Per essere considerati pneumatici invernali, le gomme devono necessariamente essere contraddistinte dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S (mud e snow - fango e neve)
- Gli pneumatici WINTER, riconoscibili da un simbolo che raffigura un fiocco di neve all'interno di una montagna a tre cime (Three Peaks Mountain Snow Flake) o da tre cristalli di neve di diversa dimensione, sono omologati per il Nord America ma non per l'Europa, a meno che non riportino anche la marcatura MS.



Il montaggio

La Direttiva prescrive:

- Gli pneumatici devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori (anche le catene)
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Codice di velocità e indice di carico

- Con la circolare n. 104 del 31 maggio 1995, è stato ritenuto possibile equipaggiare i veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione e con codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purchè non inferiore a “Q”
- In tal caso è necessario installare una indicazione visiva interna al veicolo che ricordi al conducente il limite di velocità del pneumatico montato (no sanzione in mancanza)

Se sul documento di circolazione è indicato

145/80 R13 74S

il veicolo deve ritenersi correttamente equipaggiato se monta

145/80 R13 74S M+S oppure

145/80 R13 74R M+S oppure

145/80 R13 74Q M+S

Codice di velocità

Corrispondenza tra simbolo e velocità (Km/h)

Simbolo categoria velocità	Velocità km/h	Simbolo categoria velocità	Velocità km/h
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100		

Indice di carico

Corrispondenza tra indice e carico (Kg)

Indice	kg	Indice	kg	Indice	kg	Indice	kg
68	315	77	412	86	530	95	690
69	325	78	425	87	545	96	710
70	335	79	437	88	560	97	730
71	345	80	450	89	580	98	750
72	355	81	462	90	600	99	775
73	365	82	475	91	615	100	800
74	375	83	487	92	630	101	825
75	387	84	500	93	650	102	850
76	400	85	515	94	670	103	875

Codici non vincolanti

- La circolare 335M361 del 30.09.2004 vieta di interpretare in maniera restrittiva le indicazioni riportate sulla carta di circolazione

Se sulla carta di circolazione sono indicati i seguenti pneumatici in alternativa:

195/65 R 15 91H

205/55 R 16 91V

205/55 R 16 91H (M + S)

è corretto montare pneumatici contrassegnati dalla marcatura **M + S** (o, anche, **MS**, **M-S**, **M&S**) con codice di velocità inferiore a «H» purchè non inferiore a “**Q**”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione

N° A020805MI04

(A)

~~CONFIDENTIALE~~

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 03.02.2004
LUNGHEZZA 4,516 M LARGHEZZA 1,716 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/65 R15 82H - 195/60 R15 82H

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

MASSA A VUOTO = KG 1320.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,40;

EXTRAURBANO 04,30; COMBINATO 05,40.

SEGUE PNEUMATICI: 205/55 R16 82H

215/45 ZR17 82H-205/50 R16 82H

PNEUMAT. INV.: 185/65 R15 82Q M+S

OPPURE 195/60 R15 82Q M+S

PUNZONATURA MOTORE: D4192T

LARGHEZZA MAX PARI A 1733 MM CON

ALLESTIMENTI ESTERNI DI CARROZZERIA.

BANCIO TRAINO APPROVAZIONE E11 2227/

E11 2228/E11 2229/E11 3014/E11 2230

N° A020805MI04

(A)

~~CONFIDENTIALE~~

4

Veicoli a quattro ruote motrici

- La normativa attuale non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere equipaggiati con catene o pneumatici invernali al pari degli altri veicoli.
- Pneumatici e catene vanno montati su tutte le ruote



**Pneumatici
sotto
controllo**

**Invernale
vs
Estivo**

Le gomme chiodate

Sono disciplinate dalla circolare MIT n. 58 prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971:

- la sporgenza dei chiodi dalla superficie del battistrada non può essere superiore a 1,5 mm
- il numero di chiodi per ruota deve essere compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160.

Le condizioni per circolare con i chiodi sono:

- limite massimo di velocità: 90 km/h lungo la viabilità ordinaria, 120 km/h in autostrada
- montaggio di paraspruzzi dietro le ruote posteriori
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi
- divieto dei chiodati su veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t;
- uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 aprile (prima era 15 marzo), e solo quando la strada è coperta da neve o ghiaccio.



Le catene

- Sono considerate equivalenti agli pneumatici invernali
- Sono regolamentate dal DM 10.05.2011 e dalla Direttiva del 16.01.2013: quelle ammesse oggi all'uso in Italia devono essere conformi alla norma UNI 11313 oppure alla norma austriaca ÖNORM V5117 o V5119.
- I dispositivi fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno dei Paesi del SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) possono essere immessi in commercio e utilizzati solo se garantiscono, attraverso adeguati mezzi di attestazione, i livelli di sicurezza e affidabilità richiesti.



Le catene

- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo



Le calze da neve

- Le calze sono oggetto di una battaglia legale, non ancora conclusa, che vede contrapposti da una parte Autosock Operations, produttore norvegese di calze da neve, e dall'altra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Le calze della Autosock sono conformi alla norma V5121, riguardante in generale i "sistemi di controllo e di stabilità della trazione", ma non alla norma V5117 (quella riconosciuta e ammessa dall'Italia con il DM 10.05.2011) né alla norma V5119 (ritenuta equivalente dalla Direttiva del 16.01.2013)



Le calze da neve

- Il MIT, con nota 19882 dell'11 luglio 2012, non le ritiene equivalenti alle catene e, di conseguenza, nemmeno agli pneumatici invernali.
- La Autosock ricorre al TAR del Lazio, che le dà ragione (sentenza del 28.06.2013) non perché le calze siano da considerarsi omologate e come tali equivalenti a catene e pneumatici invernali, ma perché la nota del Ministero è carente di motivazione in quanto non ha enunciato, come avrebbe dovuto, le ragioni dell'eventuale "non equivalenza" tra i dispositivi conformi alla norma V5117 (cioè le catene da neve) e quelli prodotti dalla Autosock.
- Il Ministero, a sua volta, ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio e contestualmente invia una nota a tutti gli organi di polizia stradale invitandoli a non sanzionare il montaggio delle calze in attesa dell'esito di tale ricorso. Il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato.

Le calze da neve

- Oggi, le calze AutoSock e AnowGecko possono essere liberamente montate, anche se presentano indubbi svantaggi: funzionano bene solo su neve ghiacciata e compatta mentre non sono efficaci su neve farinosa e fresca



Altri dispositivi antisdrucchiolevoli

Sono spacciati come equivalenti alle catene ma non tutti e non sempre sono omologati dal MIT:

- Ragni o spikes
- Cavo da neve
- Catene a cavo
- Catene liquide
- Catene spray



La deroga al periodo

- Con nota 1049 del 17.01.2014 il MIT riconosce la difficoltà degli operatori del settore a soddisfare nei tempi previsti (15 novembre e 15 aprile) le richieste di montaggio e smontaggio dei pneumatici invernali
- Viene così concessa una deroga temporale per l'utilizzo dei pneumatici con marcatura M&S, MS, M-S, M+S con codice di velocità **Q** o comunque inferiore a quello previsto sulla carta di circolazione: dal 15 ottobre e fino al 15 maggio
- Viene precisato che nulla vieta di utilizzare i pneumatici invernali al di fuori dei limiti temporali prescritti, cioè in tutti i mesi dell'anno, a condizione che i parametri del pneumatico coincidano con quelli riportati sulla carta di circolazione

Sanzioni: un mondo oscuro

- Art. 6 o 7: circolare senza essere muniti di pneumatici invernali o mezzi antidrucciolevoli in presenza di segnale (+ eventuale 192, comma 3)
- Art. 71: circolare con chiodate senza paraspruzzi
- Art. 71: circolare con chiodate in assenza di neve e/o ghiaccio (+ eventuale art. 15)
- Art. 72: circolare con chiodate su veicolo di m.m.a. > 3,5 t (corrispondenti a una delle misure indicate sulla c.c.)
- Art. 78: circolare durante il periodo di obbligo con pneumatici invernali con codice di velocità < Q (rispettando l'indice di carico)
- Art. 78: circolare durante il periodo di obbligo con pneumatici invernali con codice di velocità fino a Q (con indice di carico inferiore a quelli di c.c.)
- Art. 78: circolare con pneumatici invernali dal 16.05 al 14.10 con codice di velocità inferiore a quelli riportati sulla c.c.

Grazie e buon lavoro

- patrizia.gaggio@cosea.bo.it
- patrizia.lazzari03@gmail.com